

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1760 del 20/04/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società RENNER ITALIA Spa per lo stabilimento sito in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 30, 32, 34, 38
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1794 del 16/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società RENNER ITALIA Spa per lo stabilimento sito in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 30, 32, 34, 38

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² a seguito di modifica sostanziale delle AUA vigenti rilasciate dal SUAP del comune di Minerbio con atti Prot n°4322 e 4324 del 10/04/2017, relativa alla società RENNER ITALIA Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 30, 32, 34, 38 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Tale atto aggiorna e sostituisce le precedente AUA adottate da ARPAE SAC Bologna con determina n° 4984 del 13/12/2016 (relativa all'impianto di via Ronchi n° 34) e determina n° 5006 del 13/12/2019 (relativa all'impianto di via Ronchi n° 32), in quanto ne costituisce modifica sostanziale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵
6. Obbliga la società RENNER ITALIA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società RENNER ITALIA Spa, c.f e p. iva 02433001209, avente sede legale in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 34 e stabilimento in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 30, 32, 34, 38 ha presentato in data 20/06/2019⁷ al Suap dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di modifica sostanziale delle Autorizzazione Unica Ambientale vigenti⁸ per il sito produttivo che svolge attività di produzione vernici.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera; è inoltre allegata valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel dicembre 2018.

Relativamente alla matrice degli scarichi di reflui idrici generati dallo stabilimento, questi sono recapitati nella fognatura consortile privata denominata "Consorzio Ronchi Nuovo" e pertanto non è oggetto di tale procedimento di modifica di AUA.

In data 20/02/2020 è pervenuta documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PG n° 27228/2020.

In data 05/03/2020 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale⁹, in merito alle emissioni in atmosfera.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG n°98960 del 24/06/2019, **pratica SINADOC n°19626 del 2019**

⁸ Autorizzazioni Unica Ambientale rilasciate dal SUAP dell'Unione dei comuni Terre di Pianura con Prot n° 4322 e 4324 del 10/04/2017 ed adottate da ARPAE SAC Bologna rispettivamente con determina n° 5006 e 4984 del 13/12/2016

⁹ Agli atti di ARPAE con PG n° 191912 del 13/12/2019

In data 18/03/2020 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Minerbio¹⁰ in merito alla valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.2);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal comune di Minerbio riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Parere del comune di Minerbio agli atti di ARPAE con PG n° 42423 del 18/03/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

RENNER ITALIA Spa

comune di Minerbio – via Ronchi Inferiore n° 30, 32, 34, 38

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione vernici svolta nello stabilimento in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 30, 32, 34, 38, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RENNER ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

Via Ronchi Inferiore n° 34

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui: isocianati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CABINE VERNICIATURA MANUALE - VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: POSTAZIONI DI LAVORAZIONE LEGNO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI E5 – E6 – E7 – E8 – E18 – E18A – E19

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRANTI DA LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: VELATRICI – VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE ARIA CALDA LAMINARE – ARIA CALDA A PERCUSSIONE – FORNO PREGELIFICAZIONE UV

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE CON LAMPADE UV

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E15
PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA MANUALE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E16
PROVENIENZA: CABINE VERNICIATURA MANUALI - VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E17
PROVENIENZA: CABINE VERNICIATURA MANUALI - VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E21**PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI**

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui: isocianati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Via Ronchi Inferiore n° 32**EMISSIONE E3****PROVENIENZA: CAPPА CHIMICA LABORATORIO ANALISI E RICERCA**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E12**PROVENIENZA: SALDATURA**

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E13**PROVENIENZA: SALDATURA**

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

EMISSIONE E32**PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI**

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui: isocianati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Via Ronchi Inferiore n° 30**EMISSIONE E14****PROVENIENZA: CABINA PRESSURIZZATA**

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E20**PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA AUTOMATICA CON PISTOLE – VELATRICI – MACCHINE APPLICAZIONE A RULLO**

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E22**PROVENIENZA: TUNNEL DI ESSICCAZIONE UV - LAMINARE**

Portata massima	7000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: FALEGNAMERIA – RICIRCOLO ARIA SALA APPLICAZIONI RIO VERDE

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA – VERNICE ALL'ACQUA – VERNICE A SOLVENTE –
LAVAPISTOLE

Portata massima 25000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 3 mg/Nm³
Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Via Ronchi Inferiore n° 38

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI
FISSI

Portata massima 8000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 3 mg/Nm³
Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³
di cui: isocianati 5 mg/Nm³
Ammoniaca 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

EMISSIONI da E26 a E 31 – E33 – E34

PROVENIENZA DA IMPIANTI TERMICI CIVILI (CALDAIE – PRODUZIONE ARIA - ACQUA CALDA)

– edifici via Ronchi n° 30, 32, 34, 38

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- M.UNICHIM 488 o M.UNICHIM 429 per la determinazione degli isocianati;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'attività svolta dalla Società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento di Minerbio, via Ronchi Inferiore n°34, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 6 ossia fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato III, parte III, tabella 1, punto 17 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società RENNER ITALIA Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

4. La fase di applicazione di prodotti vernicianti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Debbono inoltre essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15%).
5. Gli impianti di abbattimento del materiale particellare dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento degli stessi.
6. La messa in esercizio dei punti di emissione E12, E13, E14, E22, E23, E24, E25, ed E32 deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/05/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
8. La società RENNER ITALIA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E9, E15, E16, E17, E21, E25, E32 ed annuale per i punti di emissione E4, E10, E11, E12, E13, E14, E20, E22, E23 ed E24.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RENNER ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



Autorizzazione Unica Ambientale

RENNER ITALIA Spa

comune di Minerbio – via Ronchi Inferiore n° 30, 32, 34, 38

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA, espresso dal comune di Minerbio riportato nelle pagine seguenti al presente allegato quale parte integrante e sostanziale dello stesso



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive
Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia E.R.**

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana di Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

Riferimento SUAP 13578/2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59; ditta RENNER ITALIA S.P.A. per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 30-32-34-38. - Art. 269 comma 8 Parte V del Dlgs 152/2006 smi. Matrice aria e rumore.

Parere istruttorio

Con riferimento alla comunicazione pg. 8396 del 25/06/2019 ricevuta dai vostri uffici inerente all'istanza in oggetto, rif. SUAP 13578/2019, recante Istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta **RENNER ITALIA S.P.A.** per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. **30-32-34-38**, a seguito della richiesta di parere nella matrice acustica pg 8850 del 04/07/2019 ad ARPAE, ricevuto con pg. 3115 del 06/03/2020, si esprimono, in ordine alle competenze del Comune di Minerbio, i seguenti pareri/nulla osta:

Servizio Urbanistica

Lo stabilimento interessato posto in Via Ronchi Inferiore n. 30-32-34-38, ricade in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C. : ambito "ASP_B - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale"

R.U.E. : ambito "ASP1.1 - ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso d'attuazione"

L'attività prevalente è *PRODUZIONE E VENDITA DI PITTURE, VERNICI E SMALTI - Codice ATECO 20.03*, attività compatibile con il succitato ambito urbanistico.

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Servizio Ambiente – matrice rumore

Visto la documentazione presentata dall'istante e considerato che l'attività in oggetto è inserita in un contesto territoriale prettamente industriale di classe acustica V "aree prevalentemente industriali", si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per quanto di competenza, per la matrice rumore, anche visto il parere favorevole di ARPAE Distretto Metropolitano Sinadoc 7859/2020, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni acustiche:



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

- per i nuovi impianti siano previsti i livelli sonori indicati nella DOIMA del 12/2/2020 (pagg da 48 a 59);
- qualora il funzionamento degli impianti presenti ai civici di Via Ronchi Inferiore, nn. 30-32-34-38 venga protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Valentina Veratti

DOCUMENTO INFORMatico FIRMATO DIGITALMENTE1

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.